

TRATTATO IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti denominati "Parti Contraenti";

DESIDERANDO migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale;

INTERESSATI ad assicurare che l'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti Contraenti si realizzi in modo rapido ed efficace, in conformità con i principi del diritto internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 Ambito dell'assistenza giudiziaria

1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l'accertamento ed il perseguimento dei reati, in conformità con le disposizioni del presente Trattato e le rispettive legislazioni nazionali.

2. Tale assistenza comprende, in particolare:

- a) la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
- b) l'acquisizione di atti e documenti o, se così richiesto, l'informazione sul loro contenuto;
- c) l'assunzione di testimonianze e di interrogatori;
- d) l'effettuazione di perizie;
- e) le altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali;
- f) il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato;
- g) la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

- h) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinché compaiano volontariamente dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- i) qualsiasi altra forma di assistenza, in conformità con le finalità di questo Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure coercitive.

4. Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell'Autorità competente dello Stato Richiedente, che comunicherà i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo.

5. Il presente Trattato non autorizza le Autorità competenti dello Stato Richiedente ad esercitare la giurisdizione o altre funzioni riservate esclusivamente alle Autorità dello Stato Richiesto in conformità alla sua legislazione nazionale.

ARTICOLO 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.

2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dalla legislazione nazionale dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 3

Rifiuto o rinvio dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata nei seguenti casi:
- a) quando l'esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;

- b) quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;
- c) quando il reato per il quale si procede è considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- d) se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa risultare pregiudicata da una qualsiasi di tali considerazioni;
- e) se nei confronti della persona contro cui si procede è già stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto, sempre che la persona non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;
- f) se lo Stato Richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda di assistenza possa arrecare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali;
- g) se la domanda di assistenza non rispetta i requisiti di cui al presente Trattato.

2. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un'indagine o un giudizio penale in corso nello Stato Richiesto. Questo Stato, comunque, può proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.

3. Se lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria ne informa immediatamente lo Stato Richiedente, motivando il rifiuto o il rinvio.

4. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.

5. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria.

ARTICOLO 4

Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria

1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformità con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato.

2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi.

3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.

ARTICOLO 5

Immunità e Prerogative

1. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso all'Autorità Centrale.

2. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché le autorità competenti dello Stato Richiedente decidano al riguardo.

ARTICOLO 6

Riservatezza e limiti nell'impiego delle informazioni

1. Gli Stati mantengono la riservatezza riguardo alla domanda di assistenza e agli atti relativi.

2. Lo Stato Richiedente non utilizza alcuna informazione, atto o documento ottenuti nell'esecuzione del presente Trattato per finalità diverse da quelle specificate, a meno che non richieda il consenso dello Stato Richiesto, il quale può concedere o rifiutare, in tutto o in parte, quanto richiesto.

ARTICOLO 7

Notificazione di atti

1. Lo Stato Richiesto notifica senza ritardo tutti i documenti che gli sono trasmessi a tal fine.

2. La domanda volta alla notificazione di atti è trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui gli atti devono essere espletati.

3. Lo Stato Richiesto attesta l'esecuzione della notificazione per mezzo di un documento di consegna, datato e firmato dal destinatario, o per mezzo di una dichiarazione dell'Autorità competente dello stesso Stato Richiesto che dà atto del fatto, della data e della forma di notificazione e consegna.

ARTICOLO 8

Trasmissione di Atti

1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, lo Stato Richiesto ha la facoltà di trasmetterne copie autenticate, salvo che lo Stato Richiedente chieda gli originali.

2. I documenti e gli atti originali trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto non appena possibile, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.

ARTICOLO 9

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato.

3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

ARTICOLO 10

Comparizione di persone nel territorio dello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto acquisisce nel suo territorio, in conformità con la sua legislazione nazionale, le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti, gli atti, i documenti, le cose e le altre prove menzionate nella domanda di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.

2. Previa domanda dello Stato Richiedente, l'Autorità Centrale dello Stato Richiesto, in conformità alla propria legislazione, informa l'Autorità Centrale dell'altro Stato della data, dell'ora e del luogo in cui si realizzerà l'assunzione della testimonianza o della prova.

3. Al fine di eseguire la domanda di assistenza giudiziaria, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto avverte, mediante citazione, la persona di cui si richiede la presenza perché sia sentita o presenti documenti o cose, procedendo con le stesse modalità che adotta per le indagini o i giudizi secondo la propria legislazione nazionale.

4. La persona da ascoltare è coadiuvata in caso di necessità da un interprete e può avvalersi della facoltà di non rispondere che sia eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente.

5. Lo Stato Richiedente adempie ad ogni condizione concordata con lo Stato Richiesto relativamente ai documenti o cose che questo gli consegna, ivi compresa la tutela del diritto di terzi su tali documenti e cose.

ARTICOLO 11

Comparizione di persone nel territorio dello Stato Richiedente

1. Quando lo Stato Richiedente richiede la comparizione, in qualità di testimone, parte offesa, persona sottoposta a procedimento penale, perito, di una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto, per il compimento di atti processuali dinanzi alle Autorità competenti di esso Stato Richiedente, lo Stato Richiesto invita la persona a comparire secondo la domanda di assistenza giudiziaria formulata.

2. La persona, quando si trova nel territorio dello Stato Richiedente, gode delle seguenti garanzie:

- a) non si applicherà nessuna misura coercitiva o sanzione nel caso in cui essa non compaia dinanzi all'Autorità competente;
- b) non sarà processata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale dallo Stato Richiedente per qualsiasi fatto delittuoso commesso precedentemente alla sua partenza dal territorio dello Stato Richiesto. Tuttavia, sarà responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale che renda. Tale garanzia non si applica se la persona, essendo libera di abbandonare il territorio dello Stato Richiedente, non lo abbandona entro un periodo di trenta giorni dopo che le sia stato comunicato ufficialmente che la sua presenza non è più necessaria ovvero se, essendo partita, fa rientro volontariamente nel territorio dello Stato Richiedente;
- c) non sarà obbligata a rendere dichiarazioni in altri procedimenti diversi da quello cui si riferisce la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Lo Stato Richiesto informa la persona da trasferire mediante una citazione che deve contenere l'indicazione delle garanzie di cui al paragrafo che precede e l'informazione che le spese del trasferimento saranno a carico dello Stato Richiedente.

4. Lo Stato Richiesto non può applicare sanzioni né adottare alcuna misura coercitiva nei confronti della persona che non compaia in ottemperanza alla citazione.

ARTICOLO 12

Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che l'audizione sia effettuata mediante videoconferenza.

2. La comparizione mediante videoconferenza può essere altresì richiesta per l'interrogatorio di persone sottoposte a procedimento penale in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto. In questo caso il difensore può essere presente o nel luogo in cui si trova la persona che compare o dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente, nel qual caso deve poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza viene sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, nella misura delle possibilità tecniche dello Stato Richiesto.

4. Le spese per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente allo Stato Richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunci in tutto o in parte al rimborso.

ARTICOLO 13

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 12, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, sulla base di un preventivo accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

- a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
- b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione;
- c) La persona detenuta vi acconsenta, nel caso si debba procedere al suo interrogatorio.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.

5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.

6. Per gli effetti di questo Articolo restano applicabili le disposizioni di cui all'Articolo 11, paragrafo 2.

ARTICOLO 14
Protezione di Persone Menzionate o Trasferite alla Parte Richiedente

Quando sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio.

ARTICOLO 15
Scambio di informazioni sui procedimenti penali

Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta, le informazioni sui procedimenti penali, i precedenti penali e le condanne inflitte nel proprio paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.

ARTICOLO 16
Scambio di informazioni sulla legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore o che erano precedentemente in vigore e sulle procedure giudiziarie in uso nei rispettivi paesi.

ARTICOLO 17
Trasmissione di sentenze e certificati penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.

2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale vengono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità competenti dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 18
Domande di assistenza

1. L'assistenza è fornita su domanda scritta dello Stato Richiedente.

2. Lo Stato Richiesto dà luogo immediatamente all'esecuzione della domanda di assistenza non appena la riceve via fax, posta elettronica o altro analogo mezzo di trasmissione telematica. Lo Stato Richiedente trasmette l'originale della domanda entro i dieci giorni successivi. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente degli esiti dell'esecuzione della domanda di assistenza soltanto dopo aver ricevuto l'originale della domanda stessa.

3. La domanda deve indicare:

- a) l'Autorità competente che formula la richiesta di assistenza;
- b) i dati dell'indagine e del giudizio a cui si riferisce la richiesta e i dati identificativi della persona nei cui confronti si procede;
- c) gli atti il cui compimento è richiesto;
- d) la descrizione dei fatti materia di indagine o di giudizio;
- e) le disposizioni penali applicabili al caso;
- f) qualsiasi altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, l'identità e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
- g) le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, oltre alle generalità delle Autorità e delle parti private che possano prendervi parte;
- h) il termine entro il quale lo Stato Richiedente considera più opportuno che la domanda di assistenza sia eseguita;
- i) l'eventuale richiesta che rappresentanti delle Autorità competenti dello Stato Richiedente siano presenti al compimento degli atti richiesti.

4. La domanda di assistenza contiene anche, nella misura possibile, le informazioni su:

- a) il nome completo, la data di nascita, il domicilio, il numero di telefono delle persone alle quali deve essere effettuata una notificazione e il loro rapporto con l'indagine o il giudizio in corso;
- b) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire o ispezionare;
- c) l'ubicazione e la descrizione dei beni da sequestrare o confiscare;
- d) le domande da formulare al testimone o al perito;
- e) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per lo Stato Richiesto nell'esecuzione della domanda di assistenza.

5. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

ARTICOLO 19

Modalità di trasmissione

1. Le domande di assistenza giudiziaria sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali dei rispettivi Stati.

2. L'Autorità Centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per gli Stati Uniti Messicani è la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale tramite il canale diplomatico.

ARTICOLO 20

Lingua

Le domande di assistenza giudiziaria nonché gli atti e i documenti allegati devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto e dovranno recare la firma e il timbro dell'Autorità competente dello Stato Richiedente.

ARTICOLO 21

Spese

Restano a carico dello Stato Richiesto le spese da questo sostenute per la prestazione dell'assistenza, salvo quanto previsto dall'Articolo 11, paragrafo 3, e dall'Articolo 12, paragrafo 4, del presente Trattato.

ARTICOLO 22

Rapporti con altri strumenti internazionali

Il presente Trattato si applica fatte salve quelle disposizioni che risultino più favorevoli e siano contenute in altri strumenti internazionali bilaterali o multilaterali vigenti tra le Parti Contraenti e le eventuali disposizioni più favorevoli di assistenza giudiziaria in materia penale che vengano stabilite nella legislazione nazionale degli Stati.

ARTICOLO 23

Altri Strumenti di Cooperazione

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici e ai trattati internazionali a cui le parti aderiscono.

ARTICOLO 24

Soluzione di controversie

1. Le Autorità Centrali dei due Stati, su proposta di uno di essi, svolgeranno consultazioni in materia di interpretazione o applicazione delle disposizioni del Trattato.

2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali.

3. Qualora esse non raggiungano un accordo, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

ARTICOLO 25

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà il corso delle procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati in relazione ai quali si richiede l'assistenza sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a _____, il _____ duemiladieci, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

**PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI MESSICANI**